

STATUTO

SPERANZA 1878 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OZIERI SS VIA GRIXONI 7

Numero REA: SS - 226309

Codice fiscale: 03050000904

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep.n.20146/13948	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"SPERANZA 1848 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	<u>Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto</u>	
	Art. 1 – Denominazione, Sede, durata	
	La cooperativa è denominata “SPERANZA 1878 - SOCIETÀ COOPERATI-	
	VA SOCIALE” .	
	La cooperativa ha sede nel Comune di OZIERI in via Giuseppe Grixoni n.7.	
	La cooperativa ha durata illimitata.	
	Art. 2 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari	
	ed educativi, di cui all'art. 1, lettera <i>a</i>), della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	La cooperativa persegue quindi, unitamente all'interesse dei soci cooperatori, u-	
	tenti e fruitori dei servizi sociali, finalità generali di solidarietà sociale e di soste-	
	gno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, con	
	particolare riguardo ai minori, ai giovani ed agli anziani, per assicurare le migliori	
	condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ri-	
	durre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disa-	
	gio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi e le attività sociali possono essere svolti nei con-	
	fronti di terzi.	
	Art. 3 - Oggetto	

	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico,	
	ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- l'organizzazione e gestione di comunità alloggio o di sostegno per minori, per	
	madri con bambini o per anziani, centri, strutture e altre iniziative o progetti per	
	l'infanzia, per l'adolescenza, per i giovani, per la famiglia e per gli anziani;	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza e di attività a ciclo diurno re-	
	sidenziali o semi residenziali, a favore di minori o di persone svantaggiate, anzia-	
	ne, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti soggetti affet-	
	ti da disturbi psichiatrici e famiglie in difficoltà;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assi-	
	stenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a ele-	
	vata integrazione socio-sanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di	
	favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che	
	presso strutture sanitarie, scuole e simili;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la preven-	
	zione delle malattie;	
	- la gestione di strutture di accoglienza, socio-sanitarie, di assistenza ed educative,	
	centri di cura preventiva, con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni	
	ordine e grado, asili, stabilimenti, case vacanza o campeggi,	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti	
	delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di per-	

	sone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, or-	
	ganizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria	
	attività nei settori suindicati.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà acquistare, assume-	
	re in affitto o in leasing macchinari, attrezzature, impianti, materie prime e sussi-	
	diarie, costruire o locare immobili, locali uso uffici, e quanto altro occorre e si ri-	
	terrà necessario per agevolare il lavoro dei propri associati. La cooperativa, con	
	delibera del Consiglio di amministrazione potrà compiere tutti gli atti e conclude-	
	re tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, compresa l'ac-	
	censione dei mutui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari per la	
	realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa, sempre con delibera consiliare,	
	potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Comunitarie,	
	Nazionali e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperativa.	
	Art. 4 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	La società può adottare regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività. Tali regolamenti, predisposti dal CdA, devono es-	
	sere approvati dall'assemblea.	
	Art. 5 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le norme del presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particola-	
	re la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le dispo-	
	sizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c., cioè il superamento	
	di 20 soci cooperatori o un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione	
	di euro, determina l'obbligo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le ne-	

	cessarie modifiche allo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione	
	hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centot-	
	tanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la	
	cooperativa è sciolta.	
	La Cooperativa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo, di collaborazioni, di consulenze e di prestazioni occasionali, an-	
	che ricorrendo ai propri associati.	
	La Cooperativa deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la rea-	
	lizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente con-	
	nesse e per la valorizzazione, il mantenimento e l'incremento del proprio patri-	
	monio o degli immobili di sua proprietà, ad essa affidati a titolo gratuito, in co-	
	modato d'uso o in affitto.	
	<u>Soci</u>	
	Art. 6 - Numero e requisiti dei soci	
	La Cooperativa è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle fina-	
	lità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e intendano collaborare al	
	loro raggiungimento.	
	Possono essere soci le persone fisiche che possono collaborare al raggiungimento	
	delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto.	
	Il numero dei soci della Cooperativa non può essere inferiore a tre, se, durante la	
	vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coope-	
	rativa si scioglie.	
	Art. 7 - Procedura di ammissione	
	L'adesione alla Cooperativa è volontaria ed è subordinata alla presentazione di	

	apposita domanda scritta da parte degli interessati, il richiedente, nella domanda	
	di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità ed attività in mo-	
	do da poter verificare eventuali incompatibilità.	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con	
	delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in rela-	
	zione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto,	
	il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea devono pertanto tenere conto delle	
	dichiarazioni e della documentazione contenute nella domanda e di ogni altra in-	
	formazione comunque acquisita.	
	Nel caso in cui sull'accoglimento della domanda vi sia il pronunciamento favore-	
	vole del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 4/5 dei componenti, oc-	
	correrà altresì, ai fini dell'ammissione, la delibera dell'assemblea appositamente	
	convocata o in successiva più vicina convocazione, con il voto favorevole dei 4/5	
	dei soci presenti.	
	Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia accolta, il consiglio di ammini-	
	strazione ovvero l'assemblea devono entro sessanta giorni motivare la delibera-	
	zione di rigetto e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministra-	
	zione, chi l'ha proposta può comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale - se non ap-	
	positamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione - de-	
	libera sulle domande non accolte con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei	
	soci presenti..	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determina-	

	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei so-	
	ci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il so-	
	prapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Art. 8 - Diritti dei soci	
	Tutti i soci hanno diritto:	
	1) a partecipare alla vita della Cooperativa;	
	2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;	
	3) ad accedere alle cariche associative;	
	4) ad avere le informazioni ed il controllo stabiliti dalle leggi;	
	Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno della Cooperativa	
	deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fe-	
	de, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità	
	della Cooperativa.	
	Tutti i soci sono tenuti:	
	1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	2) a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità statutarie;	
	3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della Cooperativa	
	e a non attuare iniziative in contrasto o in concorrenza con le aspirazioni che ne	
	animano l'attività;	
	4) a versare un contributo annuale;	
	Fermi restando i predetti diritti e doveri, la Cooperativa garantisce a tutti i soci la	
	disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a	

	garantire l'effettività del rapporto medesimo.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	La partecipazione alla cooperativa non può essere ceduta ad altre persone.	
	<u>Scioglimento del rapporto sociale</u>	
	Art. 9 - ESCLUSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decadenza.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:	
	1) per comportamento contrastante con gli scopi della Cooperativa;	
	2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;	
	3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Cooperativa	
	va	
	4) per indegnità o per altro grave motivo;	
	5) negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione viene proposta dal Consiglio d'amministrazione dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r..	
	Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento del contributo annuale per 2 anni e l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.	
	Art. 10 – Recesso del socio	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dalle disposizioni di legge, il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o PEC.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	

	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione	
	al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne co-	
	municazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comu-	
	nicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla	
	data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per	
	quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	Art. 11 - Morte del socio	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le dispo-	
	sizioni di legge e del presente statuto, ma non hanno il diritto di subentrare come	
	soci.	
	Art. 12 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si	
	sono verificati il recesso, l'esclusione, la morte del socio o lo scioglimento della	
	Cooperativa.	
	Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e	
	non corrisposti.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni	
	dalla approvazione del bilancio.	
	Art. 13 - Responsabilità del socio uscente	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu-	
	sione si è verificata.	

	<u>Patrimonio e mutualità</u>	
	Art. 14 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dai conferimenti dei soci cooperatori ed altre forme di contribuzione di altri;	
	b) da ogni altra entrata, donazione, elargizione o riserva costituita dall'assemblea	
	o prevista per legge.	
	Art. 15 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito	
	della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devolu-	
	to ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Le delibere di modifica o soppressione delle clausole di cui al comma precedente	
	devono essere assunte con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 16 - Bilancio - Utili	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Entro centocinquanta giorni dalla fine di ogni esercizio il C.d.A. provvede alla ap-	
	provazione del bilancio.	

	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella	
	misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei	
	requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 17 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.	
	<u>Decisioni dei soci - Assemblea</u>	
	Art. 18 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un quarto dei voti esprimibili in assemblea generale sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Art. 19 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal presiden-	
	te mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo	

	dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso gior-	
	no fissato per la prima.	
	Tale avviso deve essere pubblicato nella piattaforma telematica di comunicazione	
	di gruppo appositamente creato e inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con	
	mezzi di comunicazione all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di	
	comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come ta-	
	le risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere	
	anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui	
	si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costitui-	
	ta quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con	
	mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittima-	
	zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Art. 20 - Maggioranze costitutive e deliberative	

	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione, è validamente	
	costituita e delibera validamente, con la maggioranza dei presenti, se è presente	
	almeno la metà dei soci.	
	In seconda convocazione è validamente costituita e delibera validamente con la	
	maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti, eccetto che per	
	l'ammissione dei nuovi soci, per delibere che riguardano o che implicano modifi-	
	cazioni dell'atto costitutivo o dell'oggetto sociale o che comportino impegno di	
	spesa superiore a Euro cinquantamila (E.50.000,00).	
	Art. 21 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel li-	
	bro dei soci.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresen-	
	tante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla	
	cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.	
	<u>Amministrazione</u>	
	Art. 22 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai	
	membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.	
	I membri del Consiglio di amministrazione devono essere non meno di tre (3) e	
	non più di tredici (13). Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è	
	determinato con atto formale dall'assemblea dei soci prima di procedere all'ele-	
	zione degli stessi e potrà essere in numero pari. In tale ultimo caso in caso di pa-	

	rità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi con scadenza alla delibera	
	dell'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consi-	
	glio di amministrazione decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può prov-	
	vedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in	
	carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione possono farsi rappresentare solo da	
	altri membri del Consiglio di Amministrazione.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresen-	
	tante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla	
	cooperativa.	
	Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può rappresentare solamente	
	un altro membro del Consiglio.	
	Art. 23 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede	
	l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario,	
	quest'ultimo anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede socia-	
	le tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta da almeno un quarto dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso pubblicato, almeno due	
	giorni prima, nella piattaforma telematica di comunicazione di gruppo apposita-	
	mente creato e inviato ai membri del Consiglio di amministrazione con mezzi di	
	comunicazione all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comuni-	

	cazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risul-	
	tante dal libro dei soci.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazio-	
	ne, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli am-	
	ministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei membri presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in	
	mancaanza, dall'amministratore designato dal presidente o dagli intervenuti.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche median-	
	te impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenu-	
	ti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il se-	
	gretario.	
	Art. 24 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della coo-	
	perativa.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi po-	
	teri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori	

	per il compimento di determinati atti o categorie di atti sia tra i soci che fra i non	
	soci.	
	Art. 25 – Deleghe e Commissioni	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte	
	singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovve-	
	ro ad una commissione composta da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusio-	
	ne dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di Amministrazione sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 26 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, anche in giudizio, spetta al presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione. Il presidente può delegare un altro membro del Consiglio di Ammini-	
	strazione per svolgere particolari funzioni.	
	Art. 27 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'uffi-	
	cio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	Art. 28 - Organo di controllo e revisione contabile	
	La cooperativa può nominare un revisore dei conti o un organo di controllo e di	
	revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limi-	
	tata.	

	Art. 29 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli a-	
	dempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro veri-	
	ficarsi.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa e nomina i liqui-	
	datori determinando il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del col-	
	legio e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	F.to ARCA ANTONINA	
	Ft.to SANDRO GAVINO MARIA CADONI	
	F.to COMIDA LUIGI FILIPPO	
	F.to DELEDDA LEONARDA	
	F.to BIANCA MARIA LUCIA FENU	
	F.to EMANUELA PALMAS	
	F.to ALBERTO PISANO Notaio	
	<i>Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in Sassari, iscritto a Ruolo</i>	
	<i>nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,</i>	
	<i>certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'origi-</i>	
	<i>nale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del 5° comma dell'art. 23</i>	
	<i>del Decreto Legislativo 07/03/2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro</i>	
	<i>Imprese.</i>	
	<i>Esente da imposte di bollo ex art.19 Tabella par.1 d.P.R. 642/1972</i>	